

"Decreto Crescita"

I principali risultati conseguiti dall'azione politica di Confcommercio in materia fiscale

Sul recente "Decreto Crescita" la **Confederazione** ha svolto una importante azione politica che ha portato al conseguimento di alcuni risultati di particolare rilievo soprattutto in materia fiscale.

Scopo di questo articolo, pertanto, è quello di illustrare, brevemente, i risultati conseguiti da **CONFCOMMERCIO** e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese.

1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi ("super ammortamento")

Viene reintrodotta il cosiddetto "super ammortamento" sia per i soggetti titolari di reddito d'impresa sia per gli esercenti arti e professioni. Si tratta di un intervento richiesto in più circostanze dalla **Confederazione**.

L'agevolazione – pari al **130%** del costo di acquisizione – riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**.

La maggiorazione dell'ammortamento scatta anche nel caso in cui l'acquisto avvenga nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020, a condizione, però, che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame tutti i veicoli ed i mezzi di trasporto, anche se utilizzati dall'impresa quali beni strumentali.

Rispetto alla disciplina previgente, ora viene previsto che il "super ammortamento" non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

2. Revisione della "Mini-IRES"

Considerata la complessità della disciplina introdotta con la legge di bilancio 2019, la **Confederazione** aveva proposto una revisione della cosiddetta "Mini-IRES". Si ricorda, infatti, che nella versione previgente era prevista una corposa riduzione dell'aliquota IRES (nove punti percentuali, dal 24% al 15%),

L'aforisma del mese

Le vedute del Governo sull'economia possono essere riassunte in frasi molto brevi. Se si muove, tassalo. Se continua a muoversi, regolamentalo. E se smette di muoversi, sussidialo.

– Ronald Reagan

a fronte non solo dell'accantonamento degli utili a riserve diverse da quelle non disponibili, ma anche della necessità di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi e di assumere nuova forza lavoro in eccedenza rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018.

La nuova agevolazione, invece, prevede che, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti del patrimonio netto, si applica l'aliquota IRES ridotta (in luogo dell'aliquota ordinaria del 24%) nelle seguenti misure:

- › **22,5%** per il periodo d'imposta **2019**;
- › **21,5%** per il periodo d'imposta **2020**;
- › **21%** per il periodo d'imposta **2021**;
- › **20,5%** per il periodo d'imposta **2022**;
- › **20%**, a regime, a decorrere dal periodo d'imposta **2023**.

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione in esame riguarda sia gli imprenditori individuali sia le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, oltre alle società di capitali, ed è applicabile, facoltativamente, sul reddito di impresa dichiarato.

3. Maggiorazione della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES)

Dopo l'incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese, avvenuto con legge di bilancio 2019, il Governo è intervenuto, nuovamente, nella direzione auspicata dalla Confederazione elevando, gradualmente, la percentuale di deducibilità dell'imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, **a regime nel 2023, la totale deducibilità**. In particolare:

- › per il periodo di imposta **2019**, la deducibilità passa dal **40%** al **50%**;
- › per i periodi imposta **2020** e **2021**, la deducibilità passa dal **50%** al **60%**;
- › per il periodo di imposta **2022**, la deducibilità passa dal **60%** al **70%**;
- › a decorrere dal periodo d'imposta **2023, a regime**, la deducibilità passa dal **70%** al **100%**.

4. Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Per gli anni 2019 e 2020 viene introdotta, a carico delle piattaforme digitali che facilitano le vendite a distanza, una serie di obblighi di natura informativa.

In particolare, viene stabilito che il soggetto passivo, titolare di un'interfaccia elettronica intermediaria per le vendite a distanza, sia tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, una serie di informazioni (che vanno, ad esempio, dalla denominazione all'indirizzo di posta elettronica, al numero totale delle unità vendute in Italia). L'obbligo informativo dovrà essere assolto con cadenza trimestrale secondo le modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

È prevista anche una disciplina sanzionatoria: se il soggetto passivo, il quale facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza, non trasmette, o trasmette in modo incompleto, i dati richiesti, questi sarà anche ritenuto responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

5. Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

A seguito dell'emanazione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, che delimita fortemente il perimetro di applicazione della norma sul credito d'imposta in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si è resa necessaria l'emanazione una norma di natura interpretativa. Tale norma è il risultato di una **decisa azione politica** congiunta della **Confederazione** e della **Federazione di Settore (FIGISC)**.

In particolare, è stato ora chiarito che il credito d'imposta previsto in favore dell'esercente l'impianto di distribuzione – pari al **50%** delle commissioni riferite a pagamenti elettronici – spetti non solo nel caso di acquisti effettuati da imprese e lavoratori autonomi ma anche nel caso di acquisti effettuati da consumatori finali.

La norma interpretativa, inoltre, ha chiarito come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, stabilendo che, in

tal caso, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume di affari annuo derivante dalle cessioni di carburante ed il volume di affari annuo complessivo.

6. Trasmissione telematica dei corrispettivi: nella fase di avvio (sei mesi) si potranno continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa senza incorrere in sanzioni

Sull'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi – la cui prima fase, come noto, è scattata lo scorso 1° luglio per i commercianti con un volume di affari superiore a 400.000 euro, mentre, per tutti gli altri soggetti, scatterà dal 1° gennaio 2020 – il Governo è venuto in parte incontro alle istanze della Confederazione che aveva chiesto di ridurre le difficoltà operative che avrebbero potuto incontrare imprese ed intermediari nella fase di avvio del nuovo adempimento.

In primo luogo viene prevista una **"moratoria" dalle sanzioni** della durata di **sei mesi** a condizione che gli operatori interessati provvedano alla trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro un mese dall'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A regime, poi, è stato previsto che la trasmissione dei corrispettivi debba essere effettuata entro **12 giorni** dall'operazione (in luogo dei precedenti **5 giorni**).

Fondamentale è stata, inoltre, l'interlocuzione che la **Confederazione** ha avuto con l'**Agenzia delle Entrate**. Infatti, con una circolare interpretativa, è stato chiarito che i commercianti al dettaglio che non hanno ancora potuto dotarsi del registratore telematico per trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i primi sei mesi, il vecchio registratore di cassa senza incorrere in sanzioni, inviando i dati all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

7. ISA: Proroga dei termini di versamento delle imposte

Il ritardo accumulato nella **"messa in opera"** dei nuovi **Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale** – i cosiddetti **ISA**, che hanno sostituito i vecchi Studi di Settore – ha convinto il Governo ad accogliere le istanze della **Confederazione** che aveva denunciato un **"debutto al buio"** del nuovo strumento di *compliance*.

Per i contribuenti interessati (**circa 3,6 milioni di soggetti**) è stata, quindi, prevista la **proroga del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019**.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la predetta proroga riguarda anche i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

8. Il "pacchetto" semplificazioni fiscali

La **Confederazione** da tempo chiede alle Istituzioni una decisa azione di **semplificazione degli adempimenti fiscali a carico di imprese e contribuenti**. A tal fine ha formulato al Governo una serie di proposte che hanno trovato in parte accoglimento con il "Decreto Crescita".

- Cedolare secca

Vengono eliminate le sanzioni applicabili in caso di mancata comunicazione della proroga dell'applicazione della cedolare secca.

- Dichiarazioni comprensibili

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni dovranno essere comprensibili anche dai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Essi, inoltre, dovranno essere messi a disposizione del contribuente almeno 60 giorni prima del relativo adempimento.

- Dichiarazioni IMU e TASI

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) viene posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre.

- Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

Ai fini della compilazione dei modelli dei nuovi ISA, l'Agenzia delle Entrate non potrà richiedere informazioni che risultino già indicate dal contribuente in altri quadri della dichiarazione dei redditi. La novità si applicherà a partire dal 2020.

- Lettera d'intento

Vengono introdotte delle semplificazioni negli adempimenti dei contribuenti per l'applicazione del regime di esenzione

IVA. Viene eliminato l'obbligo di numerare e annotare in un apposito registro le dichiarazioni di intento emesse e ricevute.

- **Obbligo di invito al contraddittorio**

A partire dal 1° luglio 2020, se al soggetto controllato non è stato rilasciato un PVC in fase di verifica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'obbligo di convocare il contribuente prima di emettere un avviso di accertamento. L'accertamento senza invito al contraddittorio potrà essere emesso solo nei casi di particolare urgenza (specificatamente motivata) o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

- **TASI immobili merce**

A partire dal 2022, è prevista l'esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- **Immobili in comodato d'uso**

Semplificazioni documentali per fruire delle agevolazioni fiscali sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

- **Ravvedimento parziale**

Con un'interpretazione autentica, è stato precisato che il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti.

- **Termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi**

Slitta dal 30 settembre al 30 novembre, il termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e della dichiarazione IRAP.

- **Emissione delle fatture elettroniche**

Aumenta da 10 a 12 il numero dei giorni dall'effettuazione dell'operazione entro i quali deve essere emessa la fattura elettronica.

- **Comunicazioni periodiche IVA**

È prevista la possibilità per i soggetti passivi d'imposta di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio (invece che entro il 30 aprile): in tale ipotesi, i contribuenti saranno esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione periodica IVA relativa al 4° trimestre dell'anno precedente.

